

**AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Criteri operativi ed orientamenti applicati dall'Ufficio Amministrativo Trasporti relativi all'esercizio delle funzioni in materia di autoscuola, scuola nautica e imprese di consulenza. Sostituzione della determina n. 2502/2012 del 5/12/2012 e modifica della determina n. 1133/2016 del 15/11/2016 adottate in merito.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

Decisione

1) richiama la necessità di adeguare i procedimenti amministrativi riferiti alle scuole nautiche alle recenti riforme normative, e in particolare all'art. 2 comma 1 e correlata tabella A del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 (entrato in vigore in data 11/12/2016) che individua per le scuole nautiche il regime di SCIA ordinaria di cui all'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., da applicare entro i tempi prescritti per l'adeguamento dall'art. 6 del medesimo D.Lgs. (ossia entro il 30/06/2017), per cui si formalizzerà, contestualmente, anche la richiesta di modifica dell'anagrafe dei procedimenti della Città metropolitana¹ e per cui si è provveduto all'acquisizione dello specifico parere in merito alla corretta applicazione del regime amministrativo introdotto, richiesto al competente Ministero²;

¹ Da ultimo approvata e aggiornata con determina digenziale n. 1249 del 12/12/2016.

2) ritiene contestualmente necessario ed opportuno allineare i criteri applicati e la prassi consolidata attuata dall'Ufficio Amministrativo Trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di scuole nautiche, relativamente alle istanze afferenti a modifiche ad attività già avviate, tenendo conto sia della peculiarità della normativa di settore che non ha subito recenti modifiche normative, sia del nuovo regime amministrativo introdotto con il D.Lgs. 222/2016³, e pertanto aggiornare la determina da ultimo adottata n. 1133/2016⁴, recante “*Criteri per la valutazione delle modifiche societarie apportate alle imprese di consulenza automobilistica e alle scuole nautiche autorizzate*”, stabilendo di mantenerli vigenti con riferimento alle sole imprese di consulenza automobilistica⁵, sostituendo a tal fine l'Allegato 1 ivi presente con il nuovo **Allegato A** e adottando per le scuole nautiche il distinto Allegato C, entrambi allegati al presente atto;

3) dispone altresì di sostituire i contenuti della originaria determina dirigenziale già citata n. 2502/2012 e del relativo Allegato 1⁶, per le imprese che esercitano attività di autoscuola con il nuovo **Allegato B** alla presente determina;

4) stabilisce, conseguentemente, l'applicazione dei criteri sintetizzati negli Allegati parte sostanziale ed integrante del presente atto e, rispettivamente **Allegato A**, “*Criteri per la valutazione delle modifiche societarie apportate alle imprese di consulenza automobilistica autorizzate*”, **Allegato B** - “*Aggiornamento dei criteri per la valutazione delle modifiche societarie in SCIA apportate alle imprese esercenti attività di autoscuola e correlato obbligo di adeguamento ai requisiti dell'art. 123 CdS vigente*” e **Allegato C** “*Criteri per la valutazione delle modifiche societarie in regime di SCIA apportate alle imprese che esercitano attività di scuola nautica*” relativi all'esercizio delle funzioni in materia, al fine di dare evidenza dei necessari aggiornamenti alla prassi applicata ed, altresì, garantire omogeneità e trasparenza nell'esame delle istanze e SCIA presentate all'Ufficio;

² Si richiama il quesito trasmesso via Pec con Pg. 10878 del 21/02/2017 al fascicolo 7.1.1/5/2015 e il relativo riscontro pervenuto con Pg.38012 del 19/06/2017 con cui il Ministero ha confermato l'applicazione della SCIA ordinaria ex art. 19 della L 241/90 e s.m.i., a cui si rinvia integralmente.

³ Mutuando solo in parte i criteri già disposti ed attuati per il comparto delle autoscuole con precedente determina n. 2502/2012, che necessita di essere aggiornata, tenuto conto dell'ipotesi ricorrente di imprese co-titolari delle diverse citate attività.

⁴ Determina dirigenziale n. 1133/2016 Pg. 63539 del 15/11/2016, assunta con riferimento sia alle imprese di consulenza automobilistica sia alle imprese esercenti scuola nautica.

⁵ In quanto tale comparto è rimasto in regime autorizzatorio e rispetto alle istanze avanzate dagli operatori già a suo tempo autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica mantengono validità i criteri già stabiliti.

⁶ Determina dirigenziale n. 2502/2012 Pg. 181268 del 5/12/2012, assunta alla luce anche di diverse novità normative intervenute nel comparto stesso e in cui si enuncia la distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali sotto il profilo societario.

5) ritiene, in via conclusiva, a completamento del quadro applicativo dei comparti, di confermare anche i criteri già stabiliti nel tempo per l'effettuazione dei sopralluoghi presso le sedi delle imprese automobilistiche ed altresì di autoscuole e di scuole nautiche, dovendosi precisare che per le autoscuole e ora anche per le scuole nautiche, i sopralluoghi (ove previsti) verranno esperiti entro i 60 gg. stabiliti per i controlli sulle SCIA (art. 19 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.) secondo quanto puntualmente riportato e aggiornato nell'**Allegato D** al presente atto, recante “*Aggiornamento dei criteri per l'effettuazione dei sopralluoghi preventivi presso le sedi delle imprese che svolgono attività di autoscuola e scuola nautica*” ed infine di riportare le definizioni date ai requisiti di onorabilità e esperienza biennale, come puntualmente illustrati nell'**Allegato E** recante “*Definizione di buona condotta di cui all'art. 123 CdS e dell'esperienza biennale ai fini dell'esercizio dell'attività di autoscuola*” al presente atto.

Motivazione:

Si evidenzia che in materia di scuola nautica⁷ è intervenuta ad opera del D.Lgs. 222/2016 una modifica del relativo regime amministrativo, individuato nel regime di SCIA a decorrere dall'1/07/2017⁸, mentre la normativa attualmente in vigore e il regime amministrativo in tema di imprese di consulenza automobilistica⁹ sono rimasti sostanzialmente confermati nel tempo, anche con riferimento al limite di contingentamento ancora vigente.

Pertanto, contestualmente alla rivisitazione di tutti i procedimenti relativi alle scuole nautiche e della correlata modulistica di competenza dell'Ufficio Amministrativo Trasporti, si ritiene necessario rivedere - per le scuole nautiche - l'atto da ultimo adottato (la determina dirigenziale più volte citata n. 1133/2016 con Pg. 63539 del 15/11/2016), relativo ai criteri assunti dall'Ufficio per modifiche societarie ad imprese già in esercizio. L'aggiornamento ha la duplice finalità, da un lato, di massima chiarezza nei confronti degli operatori dei diversi comparti interessati dalle operazioni di modifiche societarie e, dall'altro, di valutare (alla luce della modifica in SCIA del regime amministrativo per le nautiche) la massima riduzione di incombenze sull'utenza di tale comparto, valutando le analogie, solo ove esistenti, con il comparto delle autoscuole anch'esso in regime di SCIA (non dovendo più orientare i criteri sulla base della conservazione oppure della modifica/sostituzione dell'autorizzazione originaria).

⁷ Disciplinata dall'art. 42 del D.lgs. 146/2008 e dall'art. 9 della L. R 9/2003 e relativo allegato E.

⁸ Si richiama il combinato disposto dell'art. 1 comma 2 e della Tabella A punto 14 - “Altre attività” Riga 99 della griglia.

⁹ Legge 264/91 e L. 11/92 e successive circolari ministeriali.

E' richiesto - come da prassi già instaurata da tempo - che l'impresa si attivi entro massimo 30 gg. dalla modifica apportata all'impresa, anche al fine di non incorrere nell'eventuale applicazione di sanzioni per irregolarità da parte della Città Metropolitana, tenendo conto delle verifiche (e correlate comunicazioni) che vengono di norma effettuate d'ufficio presso il Registro delle imprese, tenuto presso la competente Camera di Commercio.

Conseguentemente, in primo luogo, con riferimento alle sole imprese di consulenza automobilistica si ritiene di confermare i criteri già adottati, semplicemente aggiornando l'Allegato 1 della determina 1133/2016 Pg. 63539 del 15/11/2016 (eliminando il riferimento alle scuole nautiche) e pubblicando nelle pagine dedicate l'**allegato A** al presente atto (che sostituisce il precedente citato).

In secondo luogo, con riferimento all'attività di autoscuola, si ritiene di rivisitare e contestualizzare lo schema Allegato alla pregressa determina n. 2502/2012 Pg. 181268 del 5/12/2012, con il nuovo **Allegato B** al presente atto, mantenendo il riferimento alla distinzione tra modifiche qualificabili come sostanziali e non sostanziali¹⁰, in quanto esclusivamente per tale comparto (tra i due comparti che saranno in SCIA, ossia nautiche e autoscuole) da tale qualificazione discende anche la necessità di adeguare le attività agli attuali requisiti richiesti dalla normativa, più stringenti alla luce delle diverse modifiche normative intervenute nel comparto, ad opera principalmente del D.L. 31/01/2007, n. 7, della L. 2/04/2007, n. 40 (di conversione con modifiche del D.L. 7/07 citato), della L. 29/07/2010, n. 120, del D.M. 26/01/2011, n. 17, del Decreto 10/01/2014, n. 30¹¹.

Nell'ambito dell'aggiornamento che si opera con il presente atto, per la portata più generale e riassuntiva che si intende dare allo stesso, si reputa infatti opportuno richiamare i criteri applicati per le autoscuole con la medesima griglia riepilogativa utilizzata per gli altri

¹⁰ Ai sensi dell'art. 335, comma 9, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

¹¹ Si fa riferimento in particolare ai seguenti adempimenti prescritti nel tempo dalla normativa:

- l'obbligo alla prima variazione della titolarità dell'impresa (e fattispecie assimilate) di esercitare l'attività di insegnamento per il conseguimento della patente di qualsiasi categoria, **disposto vigente dal 3 agosto 2010** (entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120) ;
- l'obbligo per il titolare/legale rappresentante di possedere la doppia abilitazione, ossia la qualifica di insegnante e istruttore di guida, con almeno una esperienza biennale , **disposto vigente dal 3 aprile 2007** (entrata in vigore dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del D.L. 7/2007), esperienza maturata negli ultimi cinque anni, **disposto vigente dal 3 agosto 2010** (entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120);
- l'obbligo di preporre per ciascuna ulteriore nuova sede di autoscuola dell'impresa un responsabile didattico, **disposto vigente dal 2 febbraio 2007** (entrata in vigore del D.L. 31/1/2007, N. 7), in possesso dei medesimi requisiti del titolare, ossia la qualifica di insegnante e istruttore di guida, con almeno una esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni, **disposto vigente dal 3 agosto 2010** (entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120)

comparti, pur riportando le peculiarità della relativa disciplina di settore, dovendo ricordare il fatto che le imprese di consulenza e/o scuola nautica frequentemente sono imprese già titolari anche di una attività di autoscuola, al fine di rendere più comprensibili e comparabili i diversi comparti.

Con riferimento infine alle scuole nautiche, si ritiene utile e necessario rendere noti, come sopra detto, con distinto nuovo **Allegato C**, i criteri applicati, alla luce del nuovo regime di SCIA. In merito, da un lato, non si tratta più di distinguere – sotto la vigenza del regime di SCIA - le ipotesi di modifica dell'originario titolo autorizzatorio dalla sostituzione integrale dello stesso oppure dalla mera presa d'atto della modifica intervenuta e, dall'altro, si deve tener anche conto del fatto che in tale comparto non sono intervenute nel tempo modifiche con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività, pertanto non ricorre la necessità di assicurare la salvaguardia di eventuali diritti acquisiti (come invece accade nel comparto delle autoscuole) in relazione alla quota di capitale/quote di azioni interessate dalla modifica.

Pertanto, nelle diverse modifiche societarie o nelle operazioni di conferimento che si prospettassero, si deve semplicemente focalizzare l'attenzione sui casi in cui è necessaria la ricomprova di tutti oppure solo di alcuni requisiti di comparto (confermando comunque la garanzia di continuità nell'operatività dell'attività avviata), oppure ancora quando si configura un nuovo soggetto giuridico e, conseguentemente, rendere chiaro agli operatori interessati quale sia la documentazione da produrre in relazione alla modifica, caso per caso, apportata.

Per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, si provvede a esplicitare la definizione schematica dei criteri adottati per le modifiche maggiormente ricorrenti ed indicate rispettivamente negli **Allegati A, B e C**, con il fine di mantenere nell'ambito dell'attività istruttoria dell'ufficio un agevole strumento di lavoro, con garanzia di omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa nell'esercizio delle funzioni assegnate nei confronti dell'utenza, rendendo noti i relativi contenuti.

Da ultimo, con riferimento ai sopralluoghi per la verifica della corrispondenza dei locali a quanto dichiarato, analogamente sempre al comparto delle autoscuole, si considera infine opportuno esplicitare che i criteri in base ai quali sono disposti i sopralluoghi presso le sedi di scuola nautica restano confermati, secondo quanto risulta dalla prassi già seguita anche negli altri comparti e anche a quanto consolidatosi nell'esercizio delle funzioni in regime

liberalizzato in materia di autoscuola¹², dovendo precisare con il presente atto che gli stessi sono disposti per le attività in regime di SCIA entro i 60 gg. a disposizione dell'Ufficio per i controlli sulla medesima SCIA, ai sensi della normativa vigente (art. 19 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.). A tale scopo si ritiene utile riepilogare le casistiche relative ai comparti di autoscuola e scuole nautiche secondo quanto riportato nell'**Allegato D**, aggiornandole per alcuni aspetti, in particolare atteso che per la modifica e ristrutturazione dei locali la procedura è stata modificata da richiesta di parere a comunicazione obbligatoria, non ravvisandosi pertanto più la necessità di esprimersi preventivamente per quanto di competenza dell'Ufficio Amm.vo Trasporti (considerato che l'unico onere in capo alle imprese è di conservare i requisiti di legge di comparto) e, di conseguenza, non sarà più una ipotesi di eventuale sopralluogo. Mentre per le imprese di consulenza automobilistica resta fermo quanto già contenuto nell'Allegato n. 2 alla determina n. 1133/2016 Pg. 63539 del 15/11/2016.

Con la finalità di concludere il quadro degli aspetti applicativi delle norme in materia di autoscuola si ritiene opportuno confermare la definizione già data di requisito della buona condotta e altresì quello di esperienza biennale richiesta per il titolare/legale rappresentante/responsabile didattico e valido anche per gli insegnanti e istruttori di autoscuola, riprendendo i vari passaggi dei chiarimenti intervenuti nel tempo secondo quanto esplicitato nell'**Allegato E** al presente atto. Conseguentemente la determina n. 2502/2012 del 5/12/2012 si intende per tali aspetti integralmente aggiornata e sostituita dalla presente, fatto salvo esclusivamente l'Allegato 3, afferente alle modalità di regolarizzazione delle SCIA che si intendono confermate, e che pertanto si conserverà visibile per l'utenza interessata.

Si dispone di dare seguito alla pubblicazione dei contenuti di cui al presente atto nelle pagine dedicate alle attività dell'Ufficio Amministrativo Trasporti.

Bologna, data di redazione 21/06/2017

Il Dirigente/Il Responsabile
DONATO NIGRO

¹² Esplicitati nell'allegato n. 4 alla già citata determina dirigenziale n. 2502/2012 prot. 181268 del 5.12.2012

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.